Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34)

PROROGA DEI CONTRATTI DI SERVIZIO

- Contratto REP . 9966 del 12/06/2002 - Servizio Raccolta Rifiuti, come integrato dalla Scrittura Privata Atto n. 654 del 18/07/2013

- Contratto REP . 9967 del 12/06/2002 - Servizio Igiene Urbana, come integrato dalla Scrittura Privata Atto n. 653 del 18/07/2013

NAUSICAA S.p.A.

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Servizio di gestione della raccolta rifiuti urbani nel territorio del Comune di Carrara Servizio di gestione dell'igiene urbana nel territorio del Comune di Carrara
Ente affidante	Comune di Carrara (in deroga al servizio di gestione integrata dei rifiuti in virtù del contratto transitorio tra Ato Toscana Costa - Comune di Carrara-RetiAmbiente S.p.A - Nausicaa S.p.A. con validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023)
Tipo di affidamento	Proroga di contratto di servizio esistente
Modalità di affidamento	Proroga di affidamento diretto a società *in house*
Durata del contratto	1 anno (proroga fino al 31/12/2023 del contratto di servizio)
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	La presente relazione riguarda la proroga dei contratti di servizio - Rep. 9966 sottoscritto in data 12/06/2002 come integrato da Scrittura Privata n. 654 del 18/07/2013 - Rep. 9967 sottoscritto in data 12/06/2002 come integrato da Scrittura Privata n. 653 del 18/07/2013 ed in scadenza il 31/12/2022
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Carrara (compreso nell'ambito territoriale ottimale di ATO Toscana Costa)

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dirigente Settore Servizi Ambientali/Marmo, Dott. Giuseppe Bruschi
Ente di riferimento	Comune di Carrara
Area/servizio	Settore Servizi Ambientali/Marmo

Oggetto del presente documento

La presente relazione, relativamente alla proroga di contratti esistenti nelle more del passaggio al gestore unico, individuato da ATO Toscana Costa in virtù della gestione integrata dei rifiuti urbani prevista dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, è redatta in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 34, comma 20, ed è finalizzata a:

- evidenziare il rispetto della disciplina europea e nazionale, la coerenza con le regole in materia di concorrenza e l'economicità della gestione;
- garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento;
- dare conto delle ragioni della scelta sulla modalità di affidamento individuata;
- fornire indicazioni puntuali in merito alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la modalità di affidamento scelta.

Al fine di definire il contesto in cui si inserisce la proroga a Nausicaa S.p.A. dell'affidamento *in house* in oggetto, si rappresenta che il Comune di Carrara rientra nell'ambito di gestione dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani denominata Autorità Territoriale Ottimale Toscana Costa. Quest'ultima (come previsto dalla normativa nazionale di cui alla Parte IV del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) ha affidato, con contratto di servizio sottoscritto in data 17/11/2020, la gestione dei servizi di propria competenza alla società RetiAmbiente SpA, secondo il modello *in house providing*, individuando in tal modo il "soggetto unico" a cui affidare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'intero ambito di competenza, tra cui rientra anche il comune di Carrara.

RetiAmbiente è una società per azioni a totale capitale pubblico, partecipata da 100 comuni delle province di Pisa, Livorno, Lucca e Massa-Carrara. Tale affidamento rappresenta il culmine di un complesso percorso finalizzato all'individuazione di un unico soggetto cui affidare lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale ottimale "A.T.O. Toscana Costa", così come definito dalla legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n.69, nonché dalle modifiche apportate ai sensi dell'art. 30, comma 5, della medesima legge.

Nausicaa S.p.A., nata nel 2019 dalla fusione delle aziende partecipate AMIA S.p.A. e Apuafarma S.p.A., è una società a capitale interamente pubblico, che realizza la parte più importante della propria attività con il Comune di Carrara e sino ad oggi il servizio di raccolta rifiuti urbani ed igiene urbana è stato svolto da Nausicaa s.p.A. in virtù dell'affidamento *in house* con contratto di servizio rep. 9966 (raccolta rifiuti) del 12/06/2002 e rep. 9967 (igiene urbana), sottoscritti con il Comune di Carrara e l'allora AMIA S.p.A., di prossima scadenza il 31/12/2022.

Ad oggi, in virtù del contratto transitorio sottoscritto da Ato Toscana Costa – Comune di Carrara – RetiAmbiente S.p.A. - Nausicaa S.p.A. in data 27/12/2021 (con scadenza il 31/12/2022) e del nuovo contratto transitorio approvato da ATO Toscana Costa con Deliberazione di Assemblea n. 28 del 07/12/2022 e dal Comune di Carrara con D.G.C. 401 del 15/12/2022, Nausicaa S.p.A. continua, e potrà continuare anche nel corso del 2023, a mantenere, in deroga alla gestione integrata di ambito per i rifiuti urbani attribuita a RetiAmbiente, la titolarità di gestore del servizio di gestione r.u. nel territorio comunale di Carrara, al fine di perfezionare le necessarie operazioni societarie che porteranno al conferimento di parte di Nausicaa stessa in RetiAmbiente, in qualità di sua Società Operativa Locale (S.O.L.).

La proroga del contratto di servizio di raccolta r.u. a Nausicaa, società interamente partecipata da Comune di Carrara e per la quale è in fase di definizione il percorso di conferimento nel gestore unico RetiAmbiente, in accordo con Ato e RetiAmbiente, si inserisce pertanto in questa fase transitoria.

SEZIONE A

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

A.1 DISCIPLINA COMUNITARIA IN MATERIA DI SERVIZI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (SIEG)

A livello europeo, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rientra nella nozione di "servizio di interesse economico generale" (SIEG) che corrispondono ad attività economiche che assolvono missioni d'interesse generale e sono soggette a obblighi di servizio pubblico.

Fra i primi interventi del legislatore Europeo, da citare il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2004, COM(2004) 374, ove si precisa che nell'Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell'economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l'accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi accessibili in tutta l'Unione europea. Con questo intervento viene illustrata sostanzialmente la strategia adottata dalla Commissione per sviluppare un ruolo positivo dell'Unione europea come promotrice dello sviluppo di servizi di interesse generale di alta qualità.

Il Libro bianco viene presentato come estensione del Libro verde -COM(2003) 270- con il quale la Commissione ha intrapreso un riesame completo delle proprie politiche in materia di SIEG, proponendosi l'obiettivo di organizzare un dibattito aperto sul ruolo globale dell'Unione nella definizione degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi servizi e sul modo in cui gli stessisono organizzati, finanziati e valutati.

Nel contempo, il Libro verde riafferma il significativo contributo offerto dal mercato interno e dalle regole della concorrenza alla modernizzazione e al miglioramento della qualità ed efficacia di numerosi servizi pubblici a vantaggio dei cittadini e delle imprese d'Europa.

Dunque, nell'Unione i SIEG sono considerati essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell'economia europea.

L'erogazione dei SIEG può essere organizzata in collaborazione con il settore privato o affidata a imprese pubbliche o private. Per contro, la definizione degli obblighi e delle funzioni del servizio pubblico spetta alle autorità pubbliche ai relativi livelli di competenza. Queste ultime sono inoltre responsabili della regolamentazione del mercato e devono garantire che gli operatori svolgano correttamente le funzioni di servizio pubblico che sono state loro affidate.

La responsabilità dei servizi d'interesse generale è condivisa dall'Unione europea e dagli Stati membri. Questa nozione di responsabilità comune è alla base del disposto dell'articolo 16 del trattato CE, secondo il quale la Comunità e gli Stati membri devono garantire, attraverso le proprie politiche e nell'ambito delle rispettive competenze, che gli operatori di servizi di interesse economico generale possano assolvere i loro compiti.

Di particolare rilievo per l'argomento trattato è l'art 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo il quale l'Unione riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale così come previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Questo riconoscimento prevede una potenziale tutela giurisdizionale ai cittadini dell'Unione per le eventuali lesioni del diritto di accesso ai servizi d'interesse economico generale.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rappresenta una cornice normativa importante per la regolamentazione dei servizi di interesse economico generale. In particolare, l'art. 14 prevede che l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio,

deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

Il diritto degli Stati membri di assegnare specifici obblighi di servizio pubblico agli operatori economici e di garantire il rispetto di tali obblighi è riconosciuto anche implicitamente dall'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE.

Al riguardo, fra i principi più rilevanti in questo ambito, emergono quello di neutralità rispetto alla proprietà pubblica o privata e quello di proporzionalità (art. 86, par. 2), in base al quale non sono ammissibili distorsioni degli scambi che non risultino indispensabili alla realizzazione dell'obiettivo dell'interesse generale. In particolare, l'art. 86.2 stabilisce che "le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità". Di particolare rilievo è, inoltre, la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato che ha la sua fonte primaria negli articoli 87, 88 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Nel corso degli anni tali norme sono state ampliate dal diritto derivato e dalla giurisprudenza delle Corti. Fra gli articoli citati ricordiamo in particolare l'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, il quale stabilisce che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune, fatta salva la possibilità di preventiva autorizzazione dell'aiuto medesimo, nonché un sistema di deroghe espressamente individuato. Sul tema degli aiuti di stato la Commissione nella Comunicazione del 20 novembre 2007 sui servizi di interesse economico generale, ha sviluppato le indicazioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare la fondamentale sentenza Altmark del 2003). Per "criteri Altmark" s'intendono le condizioni indicate dalla sentenza della Corte di giustizia in base alle quali la compensazione per un servizio d'interesse economico generale non dovrebbe essere considerata aiuto di Stato. In breve: a. l'attività deve essere un servizio d'interesse economico generale e i suoi compiti ed obblighi chiaramente definiti; b. i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione dei costi del servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente; c. la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi del servizio nonché un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi (ossia nessuna sovracompensazione); d. la compensazione è determinata in base a una procedura di appalto pubblico oppure, se tale procedura non ha luogo, la compensazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi di un'impresa media gestita in modo efficiente. Contribuisce ad arricchire il quadro normativo dell'UE, anche per ciò che concerne il divieto di aiuti di Stato appena trattato la direttiva 2006/111/CE del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese. La direttiva precisa che le imprese che ricevono una compensazione e che sono incaricate della gestione di un servizio pubblico e operano al contempo su altri mercati devono tenere una contabilità separata delle differenti attività in modo che si possa accertare l'assenza di sovracompensazioni. La direttiva appena citata ha provveduto a codificare le precedenti direttive in materia, delle quali la più recente era la direttiva 2005/81/CE, il cui recepimento è stato previsto con delega contenuta nella legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13) ed attuato con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 226. Fra le principali norme comunitarie dedicata ai servizi di interesse economico generale si deve fare anche riferimento anche all'art. 106 TFUE. La realizzazione di un'integrazione dei mercati nazionali in un unico mercato non poteva prescindere dall'applicazione dei principi della libera concorrenza a quei settori di mercato caratterizzati da forme di intervento pubblico nell'economia. Grazie a questa norma, si è posta la base per la liberalizzazione

di attività tradizionalmente considerate come "servizi pubblici" negli ordinamenti nazionali e, per questo, sottratte alle regole del mercato.

L'articolo 106 TFUE, si inquadra nel titolo IV, parte terza del TFUE ("Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul riavvicinamento delle legislazioni"), ed in particolare nel capo primo ("Regole di concorrenza"). Il primo paragrafo sancisce il divieto di emanare o mantenere, nei confronti delle imprese pubbliche e di quelle titolari di diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle regole dei Trattati, e in particolare al principio di non discriminazione e alle norme sulla concorrenza. La norma cerca di conciliare due interessi antitetici da un lato il riconoscimento della potestà statale in materia di politica economica, dall'altro lato, l'esistenza di un mercato comune fondato sulla libera circolazione e sulla concorrenza. Il secondo paragrafo dispone che le imprese incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale sono sottoposte alle norme del Trattato, ed in particolare alle regole di concorrenza, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in fatto o in diritto, della specifica missione di servizio pubblico loro affidata. Il terzo ed ultimo paragrafo dell'art. 106 TFUE conferisce alla Commissione la competenza a vigilare sull'applicazione della norma, rivolgendo agli Stati, ove necessario, "opportune direttive e decisioni". Sul fronte giurisprudenziale un punto di riferimento, per il tema trattato, è rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia CE – Procedimento C-107/98 conclusosi il 18 novembre 1999 (c.d. sentenza Teckal) che anticipa alcuni principi codificati nella direttiva 2014/23/UE che tratteremo a breve. In tale sentenza si afferma che le norme relative agli appalti pubblici si applicano a tutti i contratti tra un ente locale ed un soggetto giuridicamente distinto, salvo nel caso in cui, "nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona (società, ndr) di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano"; in quest'ultimo caso si ritiene plausibile l'affidamento diretto. La direttiva 2014/23/UE, che si occupa anche di contrattualistica pubblica e di aggiudicazione dei contratti di concessione, oltre a fornire per la prima volta una disciplina organica della materia delle concessioni (fra le quali è annoverabile la concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani), individua all'art. 17 le condizioni di ammissibilità degli affidamenti in house providing ("concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico"). Le condizioni di ammissibilità sono:

a) L'ente pubblico eserciti sulla società affidataria un controllo analogo a quello da essa stessa esercitato sui propri servizi;

b) più dell'80% delle attività della persona giuridica controllata siano effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal controllante;

c) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati diretti, eccezion fatta per quelle forme di capitali privati che non comportano l'esercizio di un potere di veto o controllo.

Può accadere, anche, che l'organismo affidatario sia partecipato da più enti. In tal caso, le disposizioni in materia di controllo analogo sono rispettate quando questo sia esercitato congiuntamente da tutti gli enti partecipanti. La norma permette che i privati entrino negli organismi affidatari in house, a patto che gli stessi non possano intervenire in alcun modo sulle decisioni strategiche, e per la prima volta vengono definiti anche i parametri per escludere dalla sua applicazione anche le forme di cooperazione tra P.A. La citata disciplina, come si vedrà più avanti, è stata recepita dal legislatore nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

A.2 DISCIPLINA NAZIONALE GENERALE E SETTORIALE

A.2.1 LA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED I SERVIZI DI IGIENE URBANA

La normativa nazionale in tema di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, recependo la normativa e i principi europei, è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, giurisprudenziali e referendari. Le modifiche hanno inciso anche sulla disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani, oggi rinvenibile in una molteplicità di fonti legislative di natura generale (in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, ma anche di contratti pubblici) e di natura settoriale, concentrata prevalentemente nella Parte IV del Codice dell'Ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

La normativa settoriale stabilisce che i servizi pubblici locali di natura ambientale e, in particolare, i servizi attinenti alla gestione dei rifiuti costituiscono "attività di pubblico interesse" (D.Lgs. 152/2006, art. 177, comma 2). Questa attività è regolata da alcuni principi fondamentali, richiamati dall'art 178 del Codice stesso, legati ai concetti di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché dal principio "chi inquina paga". A tale fine, la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

L'organizzazione territoriale del servizio è disciplinata dall'art. 200 del Codice dell'Ambiente il quale prevede che la gestione dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti e rispetti una serie di criteri fondamentali, tra i quali rivestono particolare rilevanza ai fini della presente trattazione

- il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- la valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti.

L'organizzazione e gestione del servizio rifiuti (incluso, quindi, l'affidamento della gestione del servizio) è una funzione fondamentale dei comuni (art. 14, comma 27, D.L. 78/2010) che, ai sensi del Codice Ambientale e dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, deve essere esercitata nel contesto degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

Il Codice Ambientale dispone che gli enti di governo degli ATO debbano individuare un unico gestore per le attività di raccolta e trasporto, nonché di recupero e smaltimento ("gestione integrata dei rifiuti" di cui agli artt. 200 e ss. del D.Lgs. 152/2006). Tuttavia, l'art. 25, comma 4, del DL 1/2012 ha introdotto la possibilità di affidamento disgiunto tra le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero e le attività di gestione e realizzazione degli impianti. In ogni caso, qualora gli impianti siano di titolarità di soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d'ambito.

Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio rifiuti, il ricorso alla gara previsto dal comma 1 dell'art. 202 del Codice dell'Ambiente deve leggersi in maniera integrata con quanto previsto dalla disciplina comunitaria e dal codice dei contratti pubblici.

Allo stato attuale della normativa (inclusi i ripetuti interventi della Corte Costituzionale) le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, inclusa la gestione dei rifiuti, sono:

1. l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di contratti pubblici;

2. l'affidamento a società mista pubblico-privata, il cui socio privato deve essere scelto con procedura ad evidenza pubblica (c.d gara a doppio oggetto), secondo la normativa europea e quella relativa alle società pubbliche;
3. l'affidamento in house, nel rispetto della disciplina europea, di quella in materia di contratti pubblici e di società partecipate da amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne la disciplina della gara, poiché di norma si segue il modello concessorio, si dovrà fare riferimento alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), ove sono ora disciplinate in modo complessivo anche le concessioni di servizi, avendo recepito la direttiva in materia (2014/23/UE).
Il quadro normativo relativo al tema degli affidamenti di servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete si completa con le disposizioni che regolano la predisposizione della presente relazione.
In base a quanto stabilito dall'art. 34 comma 20 del D.L. 79/2012 e dal comma 1-bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, l'ente che affida il servizio, deve pubblicare sul proprio sito internet una relazione che dimostri la sussistenza dei requisiti dettati dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne fornisca motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio.

A.2.2 LA DISCIPLINA DELL'IN HOUSE PROVIDING

Con particolare riferimento alla modalità di affidamento oggetto della presente relazione, risulta di rilievo l'art. 5, il quale prevede le condizioni di non applicazione delle disposizioni del Codice stesso, disponendo che una concessione o un appalto non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 50/2016 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a. l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un **controllo analogo** a quello esercitato sui propri servizi;
b. oltre **l'80 per cento delle attività** della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c. nella persona giuridica controllata **non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati**, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
Il secondo comma del citato articolo dettaglia le caratteristiche del controllo analogo, che si verifica quando un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore eserciti, su una persona giuridica, un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.
La stessa definizione di controllo analogo è prevista anche dall'art. 2, c. 1, lett. c) del d.lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

L'esclusione dell'applicazione del Codice Appalti è prevista, a tenore del comma 4, anche in caso di **controllo congiunto**. Lo stesso si verifica quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a. gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
b. tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c. la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

Ai fini della validità dell'affidamento *in house* bisogna tenere in debita considerazione la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti che le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente.

Il perimetro delle attività che le amministrazioni pubbliche possono svolgere, direttamente o indirettamente, costituendo società e acquisendo o mantenendo partecipazioni in società è delineato dall'art. 4 comma del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Vige un generale divieto per le amministrazioni pubbliche di possedere, direttamente o indirettamente, di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Le attività descritte sono consentite esclusivamente per lo svolgimento di una serie di attività tra i quali si annovera la produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

Il comma 4 dell'articolo in commento prevede, inoltre, che le società *in house* debbano avere come oggetto sociale esclusivo le attività elencate dalla norma stessa e devono operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Altre disposizioni specifiche per le società *in house*, che in parte replicano disposizioni di cui si è già detto sopra in riferimento ad altri atti normativi, sono previste dall'art. 16 del medesimo d.lgs. n. 175/2016. Il comma 1 prevede che tali società ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. I commi successivi prevedono disposizioni di diritto societario e riguardano gli statuti delle società e disposizioni organizzative.

La disciplina dell'*in house providing* comprende anche l'azione di vigilanza e controllo svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare, le Linee Guida ANAC n. 7, regolano l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Tali linee guida sono state approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 235 del 15 febbraio 2017 e successivamente aggiornate a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, meglio conosciuto come decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici. Fra i poteri esercitati e disciplinati dalle Linee guida citate si segnala che l'Autorità accerta l'assenza dei requisiti di legge che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'Elenco e può disporre la cancellazione per la sopravvenuta carenza di tali requisiti. L'Autorità può anche agire in giudizio per l'impugnazione di atti che violino norme in materia di contratti pubblici e, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento illegittimo, può emettere entro sessanta giorni dalla notizia della violazione un parere motivato nel quale specifica i vizi rilevati, con la possibilità di presentare ricorso se la stazione appaltante non si adegua entro sessanta giorni dalla trasmissione.

Per concludere, si sottolineano, le disposizioni contenute nel già citato art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011, che prevedono che nel caso di affidamento *in house* gli enti proprietari devono procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro-quota nel primo bilancio utile (e successivamente ogni triennio) una somma pari all'impiego finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio e redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house.*

A.2.3 APPLICAZIONE DEL METODO TARIFFARIO ARERA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

ARERA svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti, del telecalore (teleriscaldamento e teleraffrescamento).

È un'autorità amministrativa indipendente, che opera per promuovere la concorrenza e l'efficienza nei servizi di pubblica utilità e per tutelare gli interessi di utenti e consumatori.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Ad oggi ARERA ha adottato i provvedimenti che disciplinano la metodologia tariffaria dei rifiuti (deliberazione 443/2019/R/rif, deliberazione 158/2020/R/RIF, deliberazione 363/2021/R/RIF) prevedendo che il principio cardine nella definizione dei costi del servizio sia quello del riconoscimento di tutti i costi efficienti e pertinenti in modo tale da garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione andando al contempo ad incentivare l'efficienza gestionale e l'efficacia ambientale.

Il metodo tariffario attuale reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 ed il suo perimetro gestionale il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:

a) spazzamento e lavaggio delle strade;
b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Con provvedimento 444/2019/R/Rif ARERA ha inoltre definito i contenuti informativi minimi obbligatori relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi di raccolta, trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade che devono essere garantiti all'utente tenuto al pagamento della TARI o della tariffa corrispettiva per la fruizione dei servizi.

A.3 NORMATIVA REGIONALE SUI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Conformemente a quanto disposto dal decreto legge n. 138/2011, la Regione Toscana ha disciplinato la materia dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, da ultimo, con la L.R. n. 69 del 28 dicembre 2011 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", attraverso la quale (all'art. 30) sono stati individuati tre Ambiti Territoriali Ottimali di estensione sovra-provinciale:

✓ ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola (che ricadono nell'ATO Emilia Romagna);

✓ ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;

✓ ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

L'art. 31 della L.R. 69/2011 stabilisce, per ogni ATO, l'istituzione della corrispondente Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile, alla quale sono attribuite le funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. In particolare, compete all'autorità medesima:

- ✓ la pianificazione di dettaglio della gestione dei rifiuti urbani attraverso il piano di ambito;
- ✓ l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- ✓ la regolazione delle tariffe e della qualità del servizio;
- ✓ l'esercizio di poteri sostitutivi in caso d'inadempienza del gestore.

La normativa regionale sopra citata ha fissato al primo gennaio 2012 il termine ultimo per il subentro, da parte delle autorità del servizio rifiuti, nei contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore della stessa L.R. 69/2011, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio al gestore unico eventualmente già avviate dalle comunità d'ambito (enti di governo previgenti).

Per quanto concerne la gestione del servizio, l'art 42 della L.R. 69/2011 prevede che, al fine di garantire una gestione unitaria rispondente a criteri di efficienza ed efficacia, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani debba essere affidato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale, secondo quanto già previsto dall'articolo 26 della L.R. 61/2007. Quest'ultima disposizione disciplina i primi affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti ad un unico gestore, prevedendo un processo di graduale transizione al gestore unico d'ambito, in linea con le scadenze naturali dei contratti in essere.

In ogni caso, l'affidamento della gestione integrata deve avere ad oggetto anche i servizi svolti dai soggetti titolari delle concessioni che non risultano cessate i cui territori subentrano nella gestione d'ambito, a decorrere dalla data della loro scadenza.

In tale previsione normativa si inseriscono i contratti transitori, già citati, sottoscritti in data 30/12/2020 con validità dal 01/01/2021 al 31/12/2021, in data 27/12/2021 con validità dal 01/01/2022 al 31/12/2022 e l'ultimo contratto transitorio approvato con validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023, che legittima Nausicaa S.p.A., società partecipata in house del Comune di Carrara, quale gestore del servizio di gestione r.u. fino al 31/12/2023 compreso.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Come già detto la presente relazione è redatta al fine della proroga fino al 31/12/2023 dei rispettivi contratti di servizio affidati *in house* ad AMIA S.p.A. ,oggi Nausicaa S.p.A.:

- contratto di servizio rep. 9966 del 12/06/2002, così come integrato dalla Scrittura Privata n. 654 del 18/07/2013, con scadenza al 31/12/2022, per la raccolta dei rifiuti urbani sul territorio di Carrara

- contratto di servizio rep. 9967 del 12/06/2002, così come integrato dalla Scrittura Privata n. 653 del 18/07/2013, con scadenza al 31/12/2022, per la gestione dell'igiene urbana sul territorio di Carrara

La proroga dei contratti, che si inserisce nella fase transitoria di conferimento di Nausicaa S.p.A. in RetiAmbiente S.p.A. ed è legittimata dal contratto transitorio tra Ato- RetiAmbiente- Comune di Carrara e Nausicaa, prevede la realizzazione da parte del gestore, Nausicaa, sul territorio comunale di Carrara dei seguenti servizi:

RACCOLTA RIFIUTI

1. la gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

2. la gestione dei servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, anche pericolosi

3. la gestione della piattaforma ecologica

tramite lo svolgimento delle seguenti attività:

a) raccolta rifiuti solidi urbani

b)raccolta differenziata e trattamento di ingombranti, metalli e legno

c) raccolta differenziata e trasporto a recupero di carta, vetro, lattine, materiali plastici, bioverde, sfalci e potature, stracci e vestiti usati, pellame,

d) raccolta di rifiuti pericolosi pile e farmaci scaduti, batterie di automobili, olio per motori, contenitori marcati "T" e "F"

e) smaltimento degli scarti delle attività di trattamento degli ingombranti e dei rifiuti non smaltiti tramite Cermec

f) raccolta rifiuti speciali assimilati agli urbani

Possono inoltre essere affidati i servizi:

g) raccolta rifiuti speciali non assimilati agli urbani , previa autorizzazione del Comune

h) raccolta, deposito, smaltimento dei rifiuti in amianto, previa autorizzazione del Comune

i) ulteriori raccolte ed attività che potranno essere eseguite su richiesta o approvazione e finanziamento del Comune

Rientrano inoltre nelle attività svolte i servizi di raccolta domiciliare denominati "porta a porta" ad oggi riconducibili a quanto previsto dal "Progetto di Sviluppo Raccolta Differenziata - Comune di Carrara – 2020" approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 30/06/2020.

IGIENE URBANA

a) spazzamento manuale delle aree pedonali

b) spazzamento meccanizzato in strade, piazze e viali

c) innaffiamento e lavaggio di strade, piazze e viali

d) collocamento, svuotatura , manutenzione di cestini portarifiuti

e) lavaggio meccanizzato pavimentazioni in marmo

f) pulizia fontane pubbliche da rifiuti abbandonati

g) pulizia mercati cittadini e fiere ordinarie

h) pulizia mercati cittadini, fiere e manifestazioni straordinarie

i) ulteriori opere su richiesta e finanziamento del Comune

Per la definizione delle caratteristiche si rimanda ai contratti repp. 9966 e 9967 del 12/06/2002, come integrati rispettivamente dalle Scritture Private Atto n. 654 e Atto n. 653 del 18/07/2013 ed ai relativi disciplinari.

I SERVIZI FINORA SVOLTI DA NAUSICAA S.p.A:

In questi anni di esecuzione del servizio di igiene urbana Nausicaa ha avviato un importante rinnovamento ed implementazioni dei servizi svolti, a dimostrazione della sua efficienza e solidità aziendale.
Nausicaa è stata in grado di avviare, su indicazione dell'Amministrazione, un'importante implementazione del servizio: per quanto riguarda la raccolta rifiuti domiciliare, inizialmente attivata nel 2008, nel corso del 2020 ha raggiunto circa il 75% della popolazione residente. Nel corso del 2021 si è inoltre effettuata un'importante innovazione nella modalità di raccolta stradale con uno specifico progetto, che ha interessato il centro di Carrara e le immediate zone limitrofe, introducendo nuovi contenitori stradali ad accesso controllato, nell'ottica di quella che potrebbe essere la futura attivazione di una tariffazione puntuale. Agli inizi del 2022 la modalità di raccolta stradale con verifica degli accessi è stata poi estesa anche alle frazioni montuose del territorio.
Già a partire dallo stesso 2020, queste evoluzioni hanno portato al riscontro di un trend in aumento della percentuale di raccolta differenziata.
Di seguito si riporta, a partire dal 2018, il dato comunale relativo alla raccolte differenziate di rifiuti, certificato dalla Regione Toscana:

anno	**Abit. Istat al 31/12**	**RUI [t]**	**RD [t]**	**Totale RU [t}**	**% RD**	**RU pro capite [kg/abit)**
2018	62.285	23.350	15.070	38.419	39,22 %	617
2019	62.146	22.521	15.160	37.680	40,23 %	606
2020	60.685	20.648	15.864	36.512	43,45 %	602
2021	60.434	15.366	19.681	35.047	56,16 %	580

dai quale si desume, in particolare dall'annualità **2021** che ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del **56,16%, l'efficacia** dei servizi svolti.

E' utile ricordare che, in riferimento ai Bandi PNRR, con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 24 e n. 25 del 25.01.2022 sono stati approvati due progetti di competenza di NAUSICAA S.p.A., in qualità di gestore del servizio di igiene urbana e raccolta rifiuti comunale, finanziabili con fondi PNRR stanziati dal Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) tramite Avviso "M2C.1.1 I 1.1 - Linea d'Intervento A - "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"", e dei quali è attuatore e beneficiario del finanziamento la soc.NAUSICAA S.p.A., per il tramite di RetiAmbiente S.p.A., gestore unico del servizio

integrato di ATO Toscana Costa rifiuti. Infatti il soggetto destinatario dell'erogazione dei contributi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Avviso è l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Costa", in qualità di EGATO Operativo, e lo stesso soggetto destinatario, con deliberazione dell'Assemblea di ATO n. 6 del 06/12/2021 ha delegato alla presentazione delle Proposte, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dell'Avviso, RetiAmbiente SpA, in qualità di Gestore del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.
Nel caso di specie di Carrara, sempre ai sensi del contratto transitorio sottoscritto da tutte le parti (Ato, Retiambiente spa, Comune di Carrara, Nausicaa spa), l'attuale gestore del servizio è Nausicaa, pertanto la stessa Azienda, in virtù di tale condizione ha presentato nel 2022 la candidatura dei seguenti progetti da realizzare sul territorio comunale:
- REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA EX D.M. 08/04/2008 (progetto che prevede la realizzazione di un centro di raccolta ubicato su apposita area già a disposizione dell'Amministrazione, situata a monte della Strada Statale SS n. 1 Aurelia, con ingresso dalla Via Anderlino e Via Giovanni Pascoli,in località Anderlino) per una spesa totale di € 485.371,00 di cui ammissibile € 485.371,00 (D.G.C 25 del 25.01.2022)
- PROGETTO "S.COU.W.P." – SMART COURTESY WASTE POINT (progetto che prevede di attuare nelle frazioni montane raggiungibili da mezzi monoperatore, un sistema di raccolta stradale che si basa su isole costituite da contenitori dotati di un sistema di controllo degli accessi ed inoltre prevede la realizzazione di n. 4 aree attrezzate e video sorvegliate (isole di cortesia) dislocate sul territorio comunale per il conferimento temporaneo di rifiuti urbani, utilizzando contenitori ad accesso controllato ("contenitori intelligenti") per le frazioni rsu secco, carta, plastica, vetro, organico, verde e sfalci e tessile) per una spesa totale di € 999.944,41 di cui ammissibile € 999.944,41 (D.G.C. 24 del 25.01.2022)
Una terza richiesta di finanziamento è stata formulata da Nausicaa ad ATO e Retiambiente spa, a seguito di autorizzazione dal parte del Sindaco con nota 6385 del 27/01/2022, per il progetto denominato RACCOLTA DIFFERENZIATA 4.0 (in parte già avviato e realizzato con il progetto di implementazione della raccolta porta a porta del 2020 e della raccolta stradale ad accesso controllato per il centro città di Carrara) per una spesa totale di € 1.080.860,00 di cui cui ammissibile € 587.900,00

IL METODO DI TARIFFAZIONE RIFIUTI ARERA

In merito ai corrispettivi dei suddetti contratti è necessario effettuare delle precisazioni.
Sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale ambientali (Parte IV d.lgs 152/2006) i corrispettivi per l'esecuzione dei servizi di gestione rifiuti devono essere integralmente coperti dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI o tariffa corrispondente).
Inoltre la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.
Di fatto la suddetta introduzione normativa, sulla base di quanto contenuto nelle successive deliberazioni di ARERA, a partire dal 2020 ha stabilito che il corrispettivo dei servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti e spazzamento, compresivi del servizio di raccolta porta a porta) venissero obbligatoriamente determinati dal metodo ARERA, che costruisce la tariffa complessiva del servizio sulla base dei costi dello stesso nei due anni precedenti e sui progetti da realizzare, applicando un metodo di normalizzazione individuato a livello nazionale per il settore di gestione.
Il metodo ARERA stabilisce pertanto la definizione dei corrispettivi dei servizi, precedentemente individuata nei contratti di servizio in essere, tramite il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) prevedendone il riconoscimento di tutti i costi efficienti e pertinenti in modo da garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, andando al contempo ad incentivare l'efficienza gestionale e l'efficacia ambientale.

Sulla base di quanto detto il corrispettivo dei servizi relativi ai contratti "raccolta rifiuti" ed "igiene urbana" per il 2023, periodo di validità della proroga, sono già stabiliti nel PEF 2022-2025 del Comune di Carrara, validato da ATO Toscana Costa con Determinazione n. 13 del Direttore Generale del 19.04.2022, ai sensi del metodo ARERA MTR-2.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

L'art. 183, comma 1 lett. n) del D.lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) definisce il servizio di gestione dei rifiuti come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. Il combinato disposto dell'art. 25 comma 4 del D.L. 1/2012 e dell'art. 212 del Codice dell'Ambiente consente di qualificare il ciclo dei rifiuti come Servizi pubblico locale.

Su tali concetti si è inoltre espressa la giurisprudenza sottolineando che la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio.

La gestione dei servizi attinenti alla raccolta r.u. ed igiene urbana è da considerarsi ad ogni effetto un servizio pubblico poiché costituiscono attività di pubblico interesse.

Nel rispetto della normativa nazionale di settore la gestione del servizio di raccolta r.u. deve essere effettuata sulla base dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e utilizzo e consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nonché da principio di "chi inquina paga".

A tal fine tale gestione dovrà essere effettuata altresì secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia di partecipazione e di accesso delle informazioni ambientali.

I servizi suddetti, poiché di pubblico interesse, non possono essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia e immediatamente segnalati alle Autorità, anche in considerazione del fatto che la loro sospensione potrebbe portare a gravi situazioni di ordine pubblico e sanitario.

SEZIONE C

C.1 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

I vigenti contratti di servizio e di conseguenza la proroga degli stessi fino al 31/12/2023, oggetto della presente relazione, da concedersi nelle more del passaggio obbligatorio al gestore unico, individuato da ATO Toscana Costa in virtù della gestione integrata dei rifiuti urbani prevista dal D.lgs 152/2006, ed in virtù della deroga concessa con la sottoscrizione dei contratti transitorio, sono stati affidati dal comune di Carrara con la modalità dell'*in house providing* alla propria società partecipata, a capitale interamente pubblico, a AMIA S.p.A., oggi Nausicaa S.p.A..

La presente relazione ha quindi il compito di valutare l'opportunità, la convenienza e l'economicità della scelta operata nei rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal D.lgs 175/2016 e dagli artt. 5 e 192 del D.lgs 50/2016 ed in particolare solo per il periodo di proroga relativo al 2023.

L'amministrazione Comunale, avvallata da quanto previsto nei contratti transitori sottoscritti precedenti e dall'ultimo con validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023, intende mantenere ed affidare la proroga dei contratti in essere per la gestione della raccolta rifiuti e dell'igiene urbana a Nausicaa S.p.A.

Più precisamente la decisione di mantenere l'affidamento del servizio in capo a Nausicaa S.p.A. costituisce non una scelta discrezionale ma un atto vincolato rispetto alla decisione della ATO Ato Toscana Costa di autorizzare una proroga dell'atto di conferimento di Nausicaa stessa in RetiAmbiente S.p.A fino al 31.12.2023 sul presupposto che la gestione del servizio da parte del Comune di Carrara prosegua nella forma attuale e cioè dell'affidamento *in house* alla propria società.

D'altronde tale mantenimento dell'affidamento transitorio del servizio a livello comunale mediante il modello di gestione *in house* è l'unico compatibile con l'assorbimento a partire dal 01/01/2024 del medesimo in RetiAmbiente S.p.A , a sua volta società *in house* di tutti i Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale tra i quali vi è anche il Comune di Carrara.

Infine sul piano fattuale, non potendo il servizio in questione per le ragioni anzi dette subire interruzioni, il mantenimento in via transitoria per il 2023 della gestione *in house* costituisce soluzione obbligata giacchè qualsiasi altra diversa modalità di affidamento comporterebbe molti mesi di attività amministrativa e probabilmente impegnerebbe l'intero 2023 durante il quale comunque il servizio dovrebbe essere svolto; ciò ancorché – ed il rilievo appare dirimente - una modalità diversa dall'affidamento *in house* non potrebbe essere autorizzata dalla ATO Ato Toscana Costa.

Risulta in ogni caso doveroso, prima di procedere alla proroga dell'affidamento *in house* accertare allo stato attuale che:

- la società risponda ai requisiti di legge;
- i servizi proposti siano conformi alle esigenze e agli obiettivi del Comune
- il costo dei servizi proposti risulti congruo rispetto a quello offerto dal mercato, avuto riguardo all'oggetto ed al valore delle prestazioni
- il servizio proposto sia, nel complesso conveniente tenuto conto dei benefici per la collettività della di gestione prescelta, anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

In merito al fatto che la società Nausicaa S.p.A. risponda ai requisiti di legge, tenuto conto di quanto riportato nella precedente Sezione A relativa alla normativa di riferimento, si rappresenta la sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla proroga dell'affidamento *in house* a tale società in ragione del fatto che:

a) il Comune esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi potendo svolgere sulla stessa un'influenza determinate sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative, come per altro esplicitato nello statuto della società Nausicaa (art. 30 dello Statuto)

b) la società Nausicaa realizza tutta la sua attività per conto del Comune di Carrara, socio pubblico affidante di servizi pubblici e/o strumentali, tranne che l'attività marginale in favore di terzi, in accordo alle disposizioni di cui all'Art. 16, c.3-3bis del D.Lgs.175/16 (art. 30 dello Statuto)

c) in Nausicaa s.p.A. non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati (art. 1 e 30 dello Statuto)

Inoltre i servizi proposti da Nausicaa S.p.A. ed elencati nel-suo Statuto societario rispondono perfettamente alle esigenze e agli obiettivi del comune di Carrara, in particolare l'art. 4 dello Statuto recita:

"La società ha per oggetto le attività di seguito elencate, svolte per conto del Comune di Carrara al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dello svolgimento dell'attività:

1) – svolgimento di ogni attività inerente l'igiene urbana e la gestione dei rifiuti, quali la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, la realizzazione di bonifiche ambientali, anche con riferimento a siti e edifici contenenti amianto, nonché la realizzazione dei relativi impianti;

2) – lo svolgimento di ogni attività inerente lo spazzamento, la pulizia e il lavaggio di strade e aree pubbliche, nonché lo sgombero neve e i servizi similari;

3)– l'erogazione dei servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti anti parassitari ed i trattamenti anti polvere di aree e strade pubbliche;

(...)"

Di fatto Nausicaa S.p.A., prima AMIA S.p.A., svolge da oltre venti anni i servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana, con comprovata esperienza e competenza, nel rispetto della normativa europea e nazionale di settore.

SEZIONE D

D.1 MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

In relazione alla motivazione economico – finanziaria della scelta dell'affidamento *in house* della proroga fino al 31/12/2023, oltre al fatto che si inserisce in una fase meramente transitoria e derogatoria sostanzialmente dovuta al passaggio obbligatorio al gestore unico, RetiAmbiente S.p.A., individuato tramite affidamento *in house* da Ato Toscana Costa nell'ambito della gestione integrata ambientale di sua competenza, si rappresenta che Nausicaa S.p.A. , come già espresso in precedenza, è una società pubblica ed interamente partecipata dal comune di Carrara, con un bilancio solido e che, gestendo da oltre 20 anni i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento sul territorio di Carrara ha acquisito un'esperienza tecnica ed economica che garantisce l'ottimizzazione e l'efficienza del servizio anche in considerazione di un periodo contrattuale ottimale e tale da permettere l'assolvimento delle condizioni e degli obiettivi richiesti dal Comune socio.

Devono inoltre essere considerati:

- i vantaggi economici derivanti dalla possibilità di adattare in ogni momento le condizioni di erogazione del servizio alle mutate esigenze del come, ad esempio l'attivazione di servizi di raccolta domiciliare dei rifiuti o di nuovi servizi di igiene ambientale, nel rispetto delle attività previste nello statuto della società e senza la necessità di una nuova procedura concorsuale;
- la possibilità di attivare vari servizi complementari al servizio principale, quali ad esempio il supporto nelle attività di informazione e sponsorizzazione, la raccolta dei materiali contenenti amianto abbandonati sul territorio, che la società offre gratuitamente o con costi predefiniti.

Al fine della valutazione economica – finanziaria è inoltre necessario rappresentare che i corrispettivi dei contratti di servizio raccolta rifiuti e igiene urbana, affidati *in house* e di cui si prevede la proroga al 31/12/2023, risultano oggi di fatto definiti attraverso l'applicazione del metodo tariffario rifiuti di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) .

Sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale ambientali (Parte IV d.lgs 152/2006) i corrispettivi per l'esecuzione dei servizi di gestione rifiuti devono essere integralmente coperti dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (TARI o tariffa corrispondente).

Inoltre la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

Di fatto la suddetta introduzione normativa, sulla base di quanto contenuto nelle successive deliberazioni di ARERA (deliberazione 443/2019/R/rif, deliberazione 158/2020/R/RIF, deliberazione 363/2021/R/RIF), a partire dal 2020 ha stabilito che il corrispettivo dei servizi di igiene urbana (raccolta rifiuti e spazzamento, compresivi del servizio di raccolta porta a porta) venissero obbligatoriamente determinati dal metodo ARERA, che costruisce la tariffa complessiva del servizio sulla base dei costi dello stesso nei due anni precedenti e sui progetti da realizzare, applicando un metodo di normalizzazione individuato a livello nazionale per il settore di gestione.

Il metodo ARERA stabilisce pertanto la definizione dei corrispettivi dei servizi, precedentemente individuata nei contratti di servizio in essere, tramite il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) prevedendone il riconoscimento di tutti i costi efficienti e pertinenti in modo da garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, andando al contempo ad incentivare l'efficienza gestionale e l'efficacia ambientale.

Al fine di valutare la convenienza dell'affidamento, giova ricordare che Nausicaa S.p.A. in qualità di gestore del servizio di raccolta r.u. del comune di Carrara ha predisposto, insieme al Comune di Carrara, anch'esso in qualità di gestore, a valere dall'anno 2020, il Piano Economico Finanziario ai sensi del MTR ARERA: di fatto negli ultimi anni sono stati valutati ed approvati dall'Autorità di regolazione ARERA i PEF relativi alle annualità 2020 e 2021, garantendo come detto l'equilibrio della gestione economica finanziaria ed incentivando l'efficienza gestionale e l'efficacia ambientale.
Nel PEF 2022 – 2025 del Comune di Carrara, validato da ATO Toscana Costa con Determinazione n. 13 del Direttore Generale del 19.04.2022 , è inoltre già stabilito il corrispettivo per l'annualità 2023, oggetto della proroga, ai sensi dell'applicazione del Metodo Arera MTR-2 di dui alla Delberazione 363/2021/R/RIF.

Al fine di dimostrare la convenienza del mantenimento e della proroga della modalità scelta nel caso di specie, ad oggi si ritiene doveroso mettere in evidenza che rivolgersi al mercato utilizzando una qualsiasi procedura diversa dall'affidamento in house, per un solo anno di servizio, comporterebbe semplicemente un dispendio economico non sostenibile dall'Amministrazione e non giustificabile in alcun modo, tenuto inoltre conto della valenza del contratto transitorio con Ato e RetiAmbiente S.p.A., oltre che con Nausicaa, che vede prossimo il conferimento di parte di Nausicaa stessa nel gestore unico RetiAmbiente S.p.A..

Non può prescindere da qualsivoglia valutazione economica che veda l'applicazione di una modalità differente di affidamento da quella della proroga dell'affidamento *in house* a Nausicaa evidenziare che, ad oggi, Nausicaa, azienda partecipata del comune di Carrara, risulta proprietaria della piattaforma ecologica denominata "Ricicleria" , dove si svolge un importante servizio al cittadino, fungendo attualmente da unico centro di raccolta rifiuti disponibile sul territorio comunale.

A supporto della valutazione economica del servizio si riportano di seguito i dati elaborati da ISPRA relativamente ai costi di gestione dei rifiuti urbani relativi all'annualità 2018 (consultabili al link https://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it/index.php?pg=costinazione&aa=2018):

Dati per classi di popolazione residente

Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg) in funzione della classe di popolazione residente (dati riferiti al campione di comuni)

Area geografica	Classe di popolazione residente (n. abitanti)											
	≤ 5.000	>5.000 e ≤15.000	>15.000 e ≤50.000	>50.000	≤ 5.000	>5.000 e ≤15.000	>15.000 e ≤50.000	>50.000	≤ 5.000	>5.000 e ≤15.000	>15.000 e ≤50.000	>50.000
	Abitanti classe (n.)				CTOTab (Euro/ab.*anno)				CTOTkg (Eurocent/kg*anno)			
NORD	3.272.683	5.534.066	4.868.895	12.062.252	127,44	129,22	145,65	176,50	26,04	24,81	27,74	34,29
CENTRO	692.110	1.388.008	2.320.577	5.828.089	173,81	180,02	192,97	229,62	37,04	35,50	35,59	38,46
SUD	1.540.042	2.755.594	4.105.211	6.089.638	153,67	173,89	173,83	213,20	41,37	40,76	39,33	40,96
Italia	**5.504.835**	**9.677.668**	**11.294.683**	**23.979.979**	**140,61**	**149,23**	**165,61**	**198,73**	**30,98**	**30,33**	**33,23**	**37,06**
	50.457.165				**175,48**				**34,39**			

dove CTOTab sono i costi totali di gestione del servizio di gestione igiene urbana, pari per l'area CENTRO e la classe di abitanti > 50.000 a 229,62 €/ab*anno.

Di seguito il dettaglio per Carrara:

Costi pro capite | **Costi per kg di rifiuto**

Comune o Aggregazione	Anno	Numero di comuni	Pop. (abitanti)	CRTab	CTSab	CACab	CGINDab	CRDab	CTRab	CGDab	CSLab	CCab	CKab	CTOTab
				(Euro/abitante*anno)										
Carrara	2018	1	61.561	10,84	45,58	1,16	**57,58**	15,48	15,19	**30,67**	17,38	83,39	38,88	**227,90**
Carrara	2017	1	62.537	11,10	46,86	2,23	**60,19**	16,02	15,00	**31,02**	17,16	79,98	34,74	**223,09**
Carrara	2016	1	62.737	9,99	48,98	1,70	**60,68**	12,72	13,51	**26,22**	16,33	81,09	37,74	**222,06**
Carrara	2015	1	63.133	10,74	46,58	2,05	**59,37**	11,98	11,76	**23,75**	16,74	83,14	37,69	**220,68**

dove si evidenzia che il dato CTOTab è inferiore alla media per l'area CENTRO e classe abitanti >50.000.

Di seguito la legenda delle voci riportante in tabella

CRT ab:	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab:	Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CAC ab:	Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CGIND ab:	Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab:	Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab:	Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CGD ab:	Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab:	Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab:	Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab:	Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
CTOT ab:	Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)

Ad ulteriore evidenza dell'efficienza dell'esecuzione del servizio si confronta il dato con quello comparabile del Comune di Massa di seguito riportato

Costi pro capite | **Costi per kg di rifiuto**

Comune o Aggregazione	Anno	Numero di comuni	Pop. (abitanti)	CRTab	CTSab	CACab	CGINDab	CRDab	CTRab	CGDab	CSLab	CCab	CKab	CTOTab
				(Euro/abitante*anno)										
Massa	2019	1	67.579	28,17	74,23		**102,40**	17,75	6,37	**24,12**	21,22	107,98	16,87	**272,58**
Massa	2018	1	67.995	32,77	78,03		**110,80**	16,50	7,18	**23,68**	21,37	97,62	13,96	**267,43**
Massa	2017	1	69.037	31,67	81,70		**113,37**	16,25	4,85	**21,09**	19,49	88,67	13,62	**256,24**
Massa	2016	1	69.226	31,19	82,72		**113,91**	16,08	3,60	**19,68**	18,33	88,49	12,43	**252,84**
Massa	2015	1	69.479	27,29	75,44		**102,73**	14,38		**15,12**	16,50	99,66	16,33	**250,33**

rispetto al quale, il dato di Carrara risulta inferiore, anche nel particolare dei costi di raccolta e trasporto CRT e CRD e dei costi di spazzamento CSL, correlabili al servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana.

Questa situazione si riscontra anche nel confronto con La Spezia:

Costi pro capite | **Costi per kg di rifiuto**

Comune o Aggregazione	Anno	Numero di comuni	Pop. (abitanti)	CRTab	CTSab	CACab	CGINDab	CRDab	CTRab	CGDab	CSLab	CCab	CKab	CTOTab
				(Euro/abitante*anno)										
La Spezia	2019	1	92.550	14,69	20,10	2,13	**36,92**	22,62	24,64	**47,25**	33,45	100,90	30,36	**248,88**
La Spezia	2018	1	92.737	11,81	29,94	1,47	**43,22**	25,33	19,17	**44,50**	37,39	100,78	27,54	**253,43**
La Spezia	2017	1	93.311	9,12	34,81	5,52	**49,46**	16,55	27,74	**44,29**	35,45	106,02	17,31	**252,53**
La Spezia	2016	1	93.678	11,46	32,09	1,81	**45,36**	32,01	12,35	**44,36**	38,69	97,99	26,23	**252,63**

Per quanto riguarda il periodo di validità della proroga dell'affidamento (anno 2023), effettuando un confronto con i dati ottenibili dai PEF 2022-2025 per i comuni limitrofi con analoghe caratteristiche, si desume che il corrispettivo attribuito al gestore Nausicaa S.p.A. risulta inferiore.

La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tuttavia non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo economico in quanto le sue implicazioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, di educazione civica, di rispetto degli ecosistemi e più in generale di miglioramento della qualità della vita per i membri di una comunità, assumono una valenza pari a quella economica.

Occorre inoltre evidenziare che il servizio di Nausicaa S.p.A. contempla elementi ed attività di grande interesse erogati unitamente al servizio di igiene urbana e di seguito se ne riportano alcuni esempi, non esaustivi:

- *la consulenza tecnica e amministrativa sui rifiuti urbani.* Trattasi di consulenza e supporto sulle problematiche in campo ambientale riferite ai rifiuti che potrebbero sorgere in capo al Comune (gestione rifiuti speciali non assimilati, abbandoni di rifiuti speciali pericolosi, etc.)
- *il sistema informativo al cittadino tramite App dedicata (Junker)*. Si tratta di un'applicazione mediante la quale il cittadino può acquisire informazioni rilevanti per il servizio quali ad esempio:
    - informazioni sulla tipologia di raccolta prevista per un determinato giorno del calendario
    - il calendario completo delle raccolte, suddiviso per zone
    - orari e modalità di accesso al centro di raccolta
    - indicazioni su dove conferire il rifiuto in base alla sua tipologia
    - inviare richieste e segnalazioni relative al servizio
- *gestione di numero verde dedicato al servizio e rivolto alla cittadinanza*
- *organizzazioni di interventi di comunicazione ambientale sul territorio comunale.* Attività di educazione ambientale rivolte alle scuole ed alla cittadinanza in occasione di manifestazioni pubbliche
- *la redazione di un calendario annuale per le raccolte domiciliari.* Trattasi di un calendario reso disponile alle utenze domestiche e scaricabile dal sito internet della società

CONCLUSIONI

La presente relazione è redatta al fine della proroga di un anno, dal 01/01/2023 al 31/12/2023, dei rispettivi contratti di servizio affidati *in house* ad AMIA S.p.A., oggi Nausicaa S.p.A.:

-contratto di servizio "Raccolta Rifiuti" rep. 9966 del 12/06/2002, così come integrato dalla Scrittura Privata Atto n. 654 del 18/07/2013, con scadenza al 31/12/2022

-contratto di servizio "Igiene Urbana" rep. 9967 del 12/06/2002, così come integrato dalla Scrittura Privata Atto n. 653 del 18/07/2013, con scadenza al 31/12/2022.

La proroga dei contratti, che si inserisce nella fase transitoria di conferimento di Nausicaa S.p.A. in RetiAmbiente S.p.A. ed è legittimata dalla contratto transitorio tra Ato- RetiAmbiente- Comune di Carrara e Nausicaa, avrà durata di un anno con scadenza il 31/12/2023.

Come già detto in precedenza i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante mercato ovvero attraverso l'affidamento *in house*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo analogo e della realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'Ente che lo controlla.

Sulla base di quanto esposto, si può concludere che la scelta, in continuità, della proroga di un anno, fino al 31/12/2023, dell'affidamento *in house* dei servizi di raccolta rifiuti e di igiene urbana a Nausicaa S.p.A., regolati dai contratti di servizio rep. 9966 e 9967 del 12/06/2002, come rispettivamente integrati dalle Scritture Private n. 654 e 653 del 18/07/2013, risulta rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico, alla corretta ed adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze. La scelta dell'istituto *in house* può considerarsi sotto il profilo dell'opportunità la migliore attualmente perseguibile, anche in considerazione della stessa durata della proroga pari a un solo anno; anche perché, come illustrato in precedenza, la decisione di mantenere l'affidamento del servizio in capo a Nausicaa S.p.A. costituisce, a ben vedere, non una scelta discrezionale ma un atto vincolato rispetto alla decisione della ATO Ato Toscana Costa - di autorizzare una proroga dell'atto di conferimento di Nausicaa stessa in RetiAmbiente S.p.A fino al 31.12.2023 sul presupposto che la gestione del servizio da parte del Comune di Carrara prosegua nella forma attuale e cioè dell'affidamento *in house* alla propria società.

Sotto il profilo della convenienza e dell'economicità (intesi quale rapporto ottimale tra risorse impiegate e risultati ottenuti) si rimanda a quando evidenziato nella precedente Sezione D.

Occorre precisare che Nausicaa S.p.A. svolgerà i servizi con compenso annuo pari a quanto già stabilito nel Piano Economico Finanziario pluriennale 2022 – 2025, elaborato in applicazione del metodo tariffario rifiuti ARERA (MTR-2).

La proroga degli affidamenti i*n house*, oggetto della presente relazione, dovrà opportunamente prevedere una norma di adeguamento relativa ai corrispettivi massimi dei contratti di servizio in base all'applicazione del metodo ARERA, introdotto dalla Deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) ed aggiornato con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) dell'Autorità regolatrice, che costruisce la tariffa complessiva, a copertura totale

del servizio, sulla base dei costi dello stesso nei due anni precedenti e sui progetti da realizzare, applicando un metodo di normalizzazione individuato a livello nazionale per il settore di gestione.

Il Dirigente Settore Servizi Ambientali/Marmo

Dott. Giuseppe Bruschi

BRUSCHI
GIUSEPPE
16.12.2022
11:38:39
GMT+00:00

ALLEGATI:

- PEF 2020 CARRARA
- PEF 2021 CARRARA
- PEF 2022-2025 CARRARA
- Statuto NAUSICAA S.p.A.
- Relazione sulla Gestione bilancio Nausicaa al 31 12 2021
- Bilancio Nausicaa 31 12 2021